

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE .....	31
PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Proposte di legge costituzionale: Dep. BOATO – Norme per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario (C. 5587). Dep. BOATO – Norme in materia di forma di governo delle regioni a statuto ordinario (C. 5623). (Parere alla I Commissione della Camera dei deputati). ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

*Martedì 9 febbraio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

Il Presidente Mario PEPE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi da ultimo lo scorso 4 febbraio, ha apportato alcune integrazioni al programma trimestrale dei lavori della Commissione. In particolare, si è previsto lo svolgimento delle seguenti audizioni: con il ministro per le riforme istituzionali, Giuliano Amato, sulle attuali prospettive di riforma dell'ordinamento regionale; con il ministro per le politiche comunitarie, Enrico Letta, sugli strumenti e le problematiche del coordinamento tra le linee della politica nazionale nel quadro comunitario e gli indirizzi elaborati dalle regioni e dal sistema delle autonomie; con il ministro per la funzione pubblica, Angelo Piazza, sul seguente tema: efficienza dell'ammini-

strazione pubblica e decentramento amministrativo.

La Commissione, inoltre, è stata tra l'altro chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati, sui seguenti provvedimenti:

proposte di legge costituzionale C. 5587-Boato e C. 5623-Boato (elezione diretta del presidente delle regioni);

disegno di legge C. 5627 in materia di attività produttive (approvato dal Senato);

proposta di legge costituzionale C. 5615-Garra (modifiche allo Statuto della regione siciliana).

Si prevede anche l'assegnazione ai sensi dell'articolo 143, 4° comma, del regolamento della Camera, dello schema di decreto legislativo integrativo del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante disposizioni in materia di composizione e funzionamento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Mario PEPE propone, inoltre, che la seduta convocata per le 20 di questa sera non abbia luogo. L'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni potrebbe così continuare nella seduta di domani ed eventualmente, in relazione al concreto andamento dei lavori nella commissione di merito, in una seduta supplementare, da convocare per giovedì al termine delle riunioni antimeridiane delle assemblee. Propone, infine, che l'ordine del giorno della seduta di domani sia integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato, del disegno di legge S. 2586-B, in materia di professioni sanitarie.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 13.15.**

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°  
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA  
DEI DEPUTATI**

*Martedì 9 febbraio 1999. — Presidenza  
del Presidente Mario PEPE.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Proposte di legge costituzionale:**

**Dep. BOATO** – Norme per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario (C. 5587).

**Dep. BOATO** – Norme in materia di forma di governo delle regioni a statuto ordinario (C. 5623).  
(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, riferisce che le due proposte di

legge costituzionale, di iniziativa del deputato Boato, hanno come obiettivo quello di modificare la Costituzione vigente per introdurre l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario. Ambedue i provvedimenti prendono le mosse dai lavori della Bicamerale che, agli articoli 60, 61, 62 e 63 del testo licenziato il 4 novembre 1997 e sostanzialmente approvato dalla Camera nella primavera del '98, introduceva norme radicalmente nuove per dare finalmente alle regioni a statuto ordinario un assetto autonomistico che assomigli a quello degli stati federali con la conseguente integrale modificazione degli articoli 121, 122, 123 e 126 della vigente Costituzione.

Ad avviso del relatore, la seconda motivazione che ha spinto il deputato Boato a presentare le due proposte di legge costituzionale, è legata al tentativo di rimettere in moto parzialmente le riforme costituzionali usando l'articolo 138 della Costituzione, con l'intendimento di assecondare il disegno di Camera e Senato di approvare la legge cosiddetta « antiribaltone ». Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il relatore ricorda che il testo licenziato dal Senato il 3 febbraio scorso ha modificato radicalmente l'iniziale proposta della Camera, nel tentativo di dare una lettura corretta dell'articolo 126, secondo comma, della Costituzione, laddove si dice che il consiglio regionale « può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare la maggioranza non sia in grado di funzionare ». È altrettanto evidente che qualora la Camera approvasse il testo del Senato si introdurrebbe una norma di carattere transitorio nell'attesa di una disposizione definitiva per l'elezione diretta del presidente della giunta regionale. In questa seconda ipotesi anche la legge in via di approvazione dovrebbe essere adeguata alle nuove disposizioni.

Quanto alle proposte in esame il relatore giudica la prima (A. C. 5587), superata dalla successiva, più articolata e completa. Il suo intendimento è di inse-

rirsi nell'ampio dibattito in corso in Commissione affari costituzionali della Camera, per l'introduzione con legge costituzionale dell'elezione diretta dei presidenti delle regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale. L'intento del presentatore con questo testo è quello non solo di modificare l'articolo 121 della Costituzione, ma anche di sostituire integralmente l'articolo 122. Con quest'ultima modifica viene formulata una proposta rigida: «il sistema di elezione in casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, del presidente e dei membri della giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica»; poi nello stesso testo, però, sono posti taluni paletti per la legge ordinaria. Viene altresì sostituito l'articolo 126 della Costituzione, che prevede che la sfiducia del consiglio alla giunta regionale comporti lo scioglimento del consiglio. La possibilità di sciogliere anticipatamente il consiglio regionale viene limitata a due casi: la sfiducia del consiglio nei confronti della giunta e la rimozione del presidente della giunta e lo scioglimento del consiglio per atti contrari alla Costituzione. Lo scioglimento avviene con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali. Esiste infine una norma transitoria che stabilisce che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle regioni a statuto ordinario, l'elezione diretta del presidente e della giunta è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e ne fissa le procedure di nomina.

Più compiuta e assorbente della prima, appare la seconda proposta di legge costituzionale, C. 5623, che modifica alcune delle norme fondamentali della Costituzione riguardanti la forma di governo delle regioni a statuto ordinario. È la traduzione operativa con qualche correzione del testo elaborato dalla Commissione bicamerale.

Il relatore ricorda che la proposta della Bicamerale si articola in tre passaggi fondamentali: in primo luogo gli statuti regionali sono approvati dalla legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dal

consiglio, con eventuale *referendum* oppositivo; inoltre, agli statuti regionali viene attribuita la scelta della forma di governo della regione e alla legge regionale la definizione della legge elettorale regionale; infine, una disposizione transitoria stabilisce che sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle relative leggi elettorali regionali, è disciplinata l'elezione degli organi regionali prevedendo l'elezione diretta del presidente e definendo alcuni principi in materia di forma di governo regionale. Oggi il problema torna di attualità ai fini di dare stabilità e di una razionalizzazione dell'assetto di governo delle regioni, nonché per puntare all'espansione dell'autonomia regionale e alla sua possibile differenziazione nei modelli istituzionali, in linea con una ispirazione federalista. Si prevede pertanto la sostituzione degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione. Con il nuovo articolo 121, si definisce la procedura di approvazione degli statuti demandati alla sola legge regionale con procedura aggravata e con possibilità di *referendum*. Si prevede in particolare che la legge regionale di approvazione dello statuto non sia sottoposta a visto governativo come richiesto dall'articolo 127 della Costituzione. Con il nuovo articolo 122 si definiscono i contenuti minimi dei vari statuti regionali, fra i quali la definizione della forma di governo, le procedure di formazione delle leggi, la disciplina degli istituti di democrazia diretta, i principi in materia di finanza, bilancio e contabilità della regione. L'articolo 123 attribuisce alla legge regionale la competenza a definire la disciplina di elezione degli organi regionali. Il testo della proposta di legge costituzionale pone anche alcuni principi in materia di incompatibilità degli amministratori fra consiglieri regionali e membri della giunta, nonché con il parlamentare europeo. La modifica dell'articolo 126 rivede la disciplina dello scioglimento anticipato dei consigli regionali. L'unico principio è quello, valido sia per i consiglieri che per i membri della giunta e il presidente, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione. Quest'ultima

proposta è coerente con l'attribuzione alla libertà statutaria delle regioni della scelta sulla forma di governo. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, prevede norme transitorie che disciplinano il rinnovo degli organi regionali in caso di mancata approvazione dei nuovi statuti regionali e delle relative leggi elettorali, riprendendo in proposito il testo della commissione bicamerale. Nel riservarsi di formulare una proposta di parere sull'eventuale testo unificato, il relatore conclude, auspicando che la Camera predisponga un testo che prenda a base l'atto Camera 5623, recuperando la proposta di modifica all'articolo 121 del disegno di legge 5587.

Il Presidente Mario PEPE conferma che, ove la Commissione affari costituzionali della Camera adotti — come è probabile — un testo unificato, comprensivo anche delle altre proposte di legge in materia di elezione diretta del presidente della regione — formalmente non assegnate alla Commissione in quanto presentate prima della recente modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera — la Commissione si pronuncerà su tale testo unificato.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nel ringraziare il relatore per la puntuale esposizione, rileva la difficoltà di esprimere una valutazione in merito alle proposte in discussione. Infatti, se è vero che la stabilità degli esecutivi è un'esigenza importante, non si deve dimenticare che la facoltà di nomina e revoca degli assessori ha comportato, almeno nell'esperienza del nuovo ordinamento comunale, una sorta di isolamento degli assessori stessi, in quanto essi agiscono in virtù di una delega del sindaco e non di un mandato consiliare. Richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di prevedere, all'articolo 3 della proposta di legge n. 5623, l'incompatibilità tra la carica di sindaco e l'appartenenza alla giunta regionale. Inoltre, osserva che all'articolo 5 non è stata prevista la fattispecie del « grave impedi-

mento » tra le cause che comportano nuove elezioni. Infine, sottolinea l'esigenza che, pur nel rispetto dei vari livelli di autonomia, l'intera legislazione elettorale risponda ad un indirizzo di semplificazione e di armonizzazione, in quanto la molteplicità e complessità degli attuali sistemi elettorali presenti nel nostro ordinamento determina serie difficoltà per il cittadino nell'esercizio dei diritti elettorali, come dimostrato dal crescente numero di voti nulli rilevati nelle più recenti tornate elettorali.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) rileva che le proposte di legge costituzionale in esame comportano solo timidi passi in avanti sulla strada del riconoscimento di maggiori autonomie agli ordinamenti regionali. Osserva, infatti, che nulla si fa ad esempio in materia di competenze proprie delle regioni. In tal senso appare emblematico il fatto che nella proposta di legge costituzionale C. 5587 si preveda, in termini alquanto riduttivi, che il presidente della regione « dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale ». La proposta di legge C. 5623 reca più significative indicazioni. Peraltro, a suo avviso, ben più incisive modifiche dovrebbero essere apportate nel senso di una maggiore autonomia delle regioni. Si riserva comunque di intervenire ulteriormente sul testo unificato, una volta che sarà trasmesso alla Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, che, pur concordando in linea di principio con quanto auspicato dal collega Pinggera, osserva che l'oggetto dell'esame odierno è limitato alla forma di governo delle regioni a statuto ordinario, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**